

Associazione Nazionale  
Vigili del Fuoco  
Del Corpo Nazionale

# CONTABILITA' E BILANCIO PER ANVVF

Rendicontazione e nuovi schemi

INTESA INTESA INTESA

formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit

**Riccardo Bemi**  
[www.associazioneintesa.it](http://www.associazioneintesa.it)

Piattaforma ZOOM, Maggio 2021

Associazione Nazionale  
Vigili del Fuoco  
Del Corpo Nazionale

FISSISSIMA AMICITIA  
TRASPARENZA  
DISCIPLINA PRE-VIGENTE  
ASSEMBLEE, APPROVAZIONE E DEPOSITO  
BILANCI  
FINALITA'

BILANCIO ETS non commerciali  
SCHEMI DI BILANCIO MINISTERIALI  
LIMITE 220.000 euro  
CRITERI DI REDAZIONE  
SCHEMI «FISSI» DI BILANCIO  
MOD. A - STATO PATRIMONIALE  
MOD. B – RENDICONTO GESTIONALE  
MOD. C – RELAZIONE DI MISSIONE  
MOD. D – RENDICONTO PER CASSA

# TRASPARENZA

## LEGGE DELEGA

Art. 4 L. 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore

d) definire **forme e modalità** di organizzazione, **amministrazione e controllo degli enti ispirate** ... ai **principi** di efficacia, di efficienza, di **trasparenza**, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, ...

f) individuare **criteri** che consentano di **distinguere**, nella tenuta della *contabilità* e dei *rendiconti*, **la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale** e definire criteri e vincoli in base ai quali **l'attività d'impresa** svolta dall'ente in *forma non prevalente e non stabile* risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali

g) disciplinare gli **obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di TRASPARENZA e d'informazione** nei confronti degli *associati*, dei *lavoratori* e dei *terzi*, **differenziati** anche in ragione della *dimensione economica* dell'attività svolta e dell'impiego di *risorse pubbliche*, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio

## PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Ciascun ETS che utilizza risorse messe a disposizione - a vario titolo - dalle Amministrazioni pubbliche ha l'obbligo di rendere conto dell'impatto dell'attività svolta e delle modalità di utilizzo delle risorse ricevute.

Ciò implica un obbligo informativo di tipo «rendicontazionale» posto in capo ad ogni ETS di informare per quanto concerne le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, i processi seguiti e i risultati ottenuti, affinché si possano valutare la coerenza tra le loro aspettative e quanto effettivamente realizzato a favore della comunità e dei beneficiari e/o destinatari – diretti o indiretti – di riferimento.



# DISCIPLINA PRE-VIGENTE

## ASSOCIAZIONI (ed altri enti I° Libro Codice civile)

Ad eccezione degli enti del V° libro (non profit: società cooperative sociali), per gli enti del I° libro (che ricomprendono anche le associazioni) non esistevano obblighi specifici in materia di contabilità e bilancio, fatto salvo il *rinvio ai principi contabili* (chiarezza, trasparenza e analiticità) e gli *obblighi* che discendevano da *leggi speciali e norme statutarie*.

### ART. 18 Codice civile (in vigore)

«Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato .....

GENERICO OBBLIGO di rendicontare i risultati dell'operato degli amministratori ai quali si applicano le regole del mandato (artt. 1710 e ss del Codice civile).

### ART. 20 Codice civile (in vigore)

«L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio...»

GENERICO OBBLIGO – previsto per le associazioni riconosciute ed estendibile per analogia a quelle non riconosciute - di approvazione del bilancio (d'esercizio) da parte dell'Assemblea, *senza indicazione* dei criteri di valutazione, struttura e contenuto del bilancio.

## ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

### co. 3, art. 3 della L. n. 266/1991 (abrogata)

«Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello *statuto*, oltre a quanto disposto dal *codice civile* per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume ... devono essere altresì stabiliti l'*obbligo* di formazione del **bilancio**, dal quale devono risultare i *beni, i contributi o i lasciti* ricevuti, nonché le *modalità di approvazione* dello stesso da parte dell'*assemblea* degli aderenti».

## ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

### lett. h) co. 1, art. 3 della L. n. 383/2000 (abrogata)

«...Nello statuto devono essere espressamente previsti: ... h) l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari**...».

# ASSEMBLEE, APPROVAZIONE E DEPOSITO BILANCI

**Società, associazioni (ODV, APS e ONLUS) e  
fondazioni possono:**

avvalersi fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (**31/07/2020**, salvo proroga), mediante apposita previsione contenuta nell'*avviso di convocazione* (dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, qualunque ne sia l'ordine del giorno), in deroga a qualsiasi norma legislativa o statutaria, dello svolgimento dell'adunanza in **audio/video conferenza**.

**Si ricorda che:**

il termine per **l'approvazione** del bilancio di esercizio 2020 è stato prorogato al 29/06/**2021** mentre il termine per il **deposito** al **Runts** è slittato al 30/06/**2022**.

# FINALITA'

1. **GESTIRE** *bene/meglio* l'associazione: non sprecare risorse, garantire equilibrio finanziario/economico, verificare andamento di certi settori di attività (contabilità analitica).
2. **INFORMARE** gli amministratori, gli associati, i volontari, le amministrazioni pubbliche, i partner, i csv (centri servizi per il volontariato), i donatori, i finanziatori e gli altri portatori di interesse (*stakeholder*) dell'associazione sull'andamento della gestione.
2. Assolvere al *dovere etico* della **TRASPARENZA**.
3. Adempiere gli *obblighi* di bilancio imposti dalla **LEGGE**.
4. Assolvere eventuali *obblighi* dello **STATUTO**, in quanto potrebbe prevedere l'obbligo di tenuta di una specifica forma contabile o alcuni schemi di rendiconto (es: il bilancio sociale, il bilancio preventivo, ...).

PER ALCUNE ASSOCIAZIONI inoltre, le **scritture contabili e il bilancio** consentono:

- **PERSONE GIURIDICHE:** attendere alla migliore conservazione e tutela del patrimonio
- **CONTENZIOSO:** disporre di mezzi di prova in caso di contestazioni con i soci o con i terzi
- **ATTIVITA' FISCALMENTE RILEVANTI:** verificare se le attività di interesse generale sono de-commercializzate e/o se l'ente rimane non commerciale.

La contabilità deve essere **IN OGNI CASO** strutturata, oltre che secondo le disposizioni di Legge, secondo la natura, la cultura, la dimensione e la complessità dell'associazione.



# BILANCIO ETS non commerciali I

**FONTE: art. 13, co. 1-3 e 6-7 CTS**

«**1.** Gli enti del Terzo settore devono redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale* (finanziario), con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale (finanziario) dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

**2.** Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate *inferiori a 220.000,00 euro* può essere redatto nella forma del **rendiconto** (finanziario) **per cassa**.

**3.** Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla **modulistica** definita con *decreto* del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

.....omissis.....

**6.** L'*organo di amministrazione* documenta il **carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6**, *a seconda dei casi*, (nella ~~relazione al bilancio~~) nella *relazione di missione* o in una annotazione in calce al *rendiconto per cassa* (o nella *nota integrativa* al bilancio).

**7.** Gli enti del Terzo settore *non iscritti* nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore».

# BILANCIO ETS non commerciali II

## FASI principali

**REDAZIONE** in conformità alla *modulistica di bilancio* definita con Decreto del MLPS del 05/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 102 del 18/04/2020)

**ANNOTAZIONE** da parte dell'Organo di amministrazione, del carattere secondario e strumentale delle *attività diverse da quelle di interesse generale*, nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa

**APPROVAZIONE** da parte dell'Assemblea, e non da altri organi associativi, in quanto è competenza *inderogabile* dell'Assemblea ex lett. c), co. 1, art. 25 CTS

**DEPOSITO** presso il *Runts*, entro il *30 giugno* di ciascun anno (anche il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi inserito all'interno del bilancio) (*co. 3, art. 48 CTS*). In caso di mancato o incompleto deposito, diffida ad adempiere entro max 180 giorni, decorso inutilmente il quale l'ente è cancellato dal Registro (*co. 4, art. 48 CTS*).

*Il CTS non individua termini per l'approvazione dei bilanci o dei rendiconti*

### BILANCIO DI ESERCIZIO

Principio di COMPETENZA ECONOMICA

per gli ETS con **ricavi, rendite, proventi o entrate annue - comunque denominate - inferiori a 220.000,00 euro** (relativi all'esercizio precedente)

facoltà/possibilità di redigere il bilancio nella *FORMA* del

### RENDICONTO PER CASSA

Principio di CASSA



# SCHEMI DI BILANCIO MINISTERIALI

**ARTT. 1 e 3 D.M. 39/2020**

## **OBBLIGATORI**

per ETS con entrate uguali o superiori a 220mila euro

A – stato patrimoniale

B – rendiconto gestionale

C – relazione di missione

## **POSSIBILE**

per ETS con entrate inferiori a 220mila euro

D – *rendiconto per cassa*

## **ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni del Decreto “si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”.

Quindi, per gli enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il bilancio relativo all’esercizio 2021 (da *approvare* e *depositare* nel 2022) dovrà adottare i nuovi modelli.

Per gli altri enti, la decorrenza dell’obbligo è da identificare con il bilancio relativo al 1° esercizio avente inizio dopo il 18/04/2020.

# LIMITE 220mila euro

## D.M. 05/03/2020 Allegato 1 – Introduzione

«Volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente».

CIO' IMPLICA CHE

- il superamento della soglia in corso d'anno si riverbera solo con effetto e decorrenza dall'*esercizio successivo (efficacia irretroattiva)*
  - *non si fa alcun riferimento ad ipotesi di superamento del limite per 2 esercizi consecutivi e alla eventuale parametrizzazione a danno del limite*

Nel rendiconto per cassa si escludono le ENTRATE relative:

- a *disinvestimenti*: alienazioni a qualsiasi titolo di immobilizzazioni, poiché entrate non afferenti alla gestione corrente (es: cessione di un bene strumentale)
- al *reperimento di fonti finanziarie* (es: accredito del netto ricavo di un mutuo chirografario o ipotecario)

### ORIENTAMENTI del CNDCEC

Il **superamento (o il non superamento) della soglia** deve essere misurato in base alla tecnica di rilevazione contabile adottata (*competenza economica* per i 'grandi' enti, *cassa o competenza economica* per i 'piccoli' enti):

- i 'grandi' enti divengono 'piccoli' nel momento in cui hanno componenti (economici) positivi di reddito complessivamente intesi inferiori a 220.000 euro;
- gli enti 'piccoli' divengono 'grandi' nel momento in cui hanno:
  - a) entrate complessive uguali o superiori a 220.000 euro, se adottano contabilità per cassa;
  - b) componenti (economici) positivi di reddito complessivi uguali o superiori a 220.000 euro, se adottano un sistema contabile basato sulla competenza economica.

Evidentemente, laddove gli enti piccoli decidano di utilizzare in via facoltativa le norme ordinarie, il passaggio di dimensione economica da "piccolo" a "non piccolo" (e viceversa) non crea problematiche, in quanto irrilevante ai fini contabili.

Quando si aderisce al sistema ordinario, pur non essendo obbligati, **l'utilizzo del sistema è integrale**, dovendosi seguire le previsioni in esame in modo *completo*.

Un ETS non può scegliere, ad esempio, di predisporre gli schemi quantitativi (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) e non produrre l'informativa discorsiva (relazione di missione), in quanto non prevista nel regime semplificato.

# CRITERI DI REDAZIONE

## D.M. 05/03/2020 Allegato 1 – Introduzione

In coerenza con il *co. 2, art. 3 del Codice del Terzo settore* (“Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, *in quanto compatibili*, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”):

1. il **bilancio d'esercizio** «è conforme» alle *clausole generali*, ai *principi generali* di bilancio e ai *criteri di valutazione* di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 c.c. e ai *principi contabili nazionali*, *in quanto compatibili* con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli ETS: l'ente dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati
2. la redazione del **rendiconto per cassa** «è ispirata» ai *principi e ai criteri* sopra richiamati «*in quanto applicabili*»

Il *Codice Civile* detta norme giuridiche, i c.d. «*postulati di bilancio*»

Art. 2423 c.c.: chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta e rilevanza

Art. 2423-bis c.c. - principi di redazione: prudenza, prospettiva di continuazione dell'attività, rappresentazione sostanziale, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, **competenza** (criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi del reddito sono imputati nel rendiconto gestionale, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento: i costi devono essere correlati ai ricavi nello stesso esercizio) a questo principio si contrappone quello per **cassa**

Art. 2426 c.c. – criteri di valutazione degli elementi dello SP

I *principi contabili nazionali* (emanati dall'Organismo Italiano di



# SCHEMI «FISSI» DI BILANCIO

## D.M. 39/2020 Allegato 1 – Introduzione

I MODELLI DI BILANCIO introdotti con il decreto sono da considerarsi **'rigidi'** poiché gli ETS non possono mutare, a proprio piacimento, la struttura degli schemi.

Possono essere tuttavia PERSONALIZZATI mantenendo saldo il principio della 'chiarezza' nel rispetto delle seguenti indicazioni ministeriali:

1. **suddividere ulteriormente le voci** precedute da numeri arabi (1, 2, 3, ..) o da lettere minuscole dell'alfabeto (a, b, c, ...), senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la *chiarezza* del bilancio
2. **raggruppare le suddette voci**, quando il raggruppamento è *irrilevante* o quando esso favorisce la *chiarezza* del bilancio
3. **eliminare le suddette voci**, quando presentano *importi nulli per due esercizi consecutivi*
4. **aggiungere le suddette voci**, laddove questo favorisce la *chiarezza* del bilancio

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella *relazione di missione*, al punto 3.

# MOD. A – STATO PATRIMONIALE

Il MOD. A è **simile** a quello dell'art. 2424 c.c. adottato dalle società di capitali (*stesso nome*). Ci sono DIFFERENZE TERMINOLOGICHE anche in riferimento alle 2 tipologie giuridiche prevalenti (associazioni e fondazioni). Esempi: quote associative o apporti ancora dovuti (invece che: "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"); crediti verso utenti (invece che "verso clienti"), ...

I CREDITI E DEBITI sono stati suddivisi tenendo in considerazione le **entrate e uscite tipiche** degli ETS. Esempi: crediti da cinque per mille, crediti verso enti della stessa rete associativa, debiti verso gli associati, ...

Diversa **struttura** del PATRIMONIO NETTO: il *capitale sociale* è sostituito dal fondo di dotazione; le *riserve* vengono distinte in: *patrimonio libero* (che deve essere comunque utilizzato nel perseguimento delle finalità istituzionali) e *patrimonio vincolato*, per tenere conto della volontà di donatori, associati o organi.

Il PATRIMONIO dedicato alle AIG **non è separato** da quello dedicato alle AD, come invece è stato fatto nel Rendiconto gestionale.

<b>INVESTIMENTI</b> <b>(impieghi/attivo)</b> liquidità tendenzialmente crescente	<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b> <b>(risorse/passivo)</b> esigibilità tendenzialmente crescente
<b>QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b> Immateriali Materiali Finanziarie	<b>PATRIMONIO NETTO</b> Fondo di dotazione Patrimonio vincolato Patrimonio libero Avanzo/disavanzo d'esercizio
	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b> <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b> Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide	<b>DEBITI</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>



# MOD. B – RENDICONTO GESTIONALE

E' **simile** a quello desumibile dalle *Raccomandazioni del CNDCEC* e dall'Atto di indirizzo *Agenzia per le Onlus* del 2009.

**Ricalca** il RENDICONTO PER CASSA (Mod. D) per gli enti di minore dimensione, compreso il livello di dettaglio delle voci all'interno di ciascuna area gestionale, con la naturale *eccezione* di quelle poste di bilancio estranee alla rendicontazione per cassa (esempi: ammortamenti, accantonamenti a fondi, variazione delle rimanenze, ...).

E' **diverso** dal CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.) adottato dalle società di capitali (infatti, non si è usato il nome 'conto economico' perché non ha la finalità di misurare il risultato economico di esercizio, in considerazione della finalità non lucrativa degli ETS): la rappresentazione dei valori non è in forma 'scalare' ma *a sezioni divise e contrapposte* (oneri a SIN e proventi a DX), a loro volta suddivisi in *aree gestionali* tipiche degli ETS.

E' comunque **fondamentale** per comprendere l'ECONOMICITA' DI GESTIONE degli ETS, cioè la capacità di ottimizzare le risorse per raggiungere *l'equilibrio economico*, condizione necessaria per consentire all'ente di continuare ad essere operativo nel ML periodo.

# MOD. B – RENDICONTO GESTIONALE

Evidenziazione dei risultati intermedi per le aree gestionali: dalla contrapposizione fra costi/oneri e ricavi/proventi scaturisce l'avanzo/disavanzo di gestione per ciascuna area gestionale e quello prima e dopo le imposte (ciò è utile ai fini *gestionali* e ai fini *fiscali*).

Gli oneri/costi sono classificati 'per natura', cioè si suddividono in base alla causa economica dell'evento che ha prodotto il costo, tra materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, ammortamenti, accantonamenti, oneri diversi di gestione e rimanenze, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 2425 c.c. nel Conto economico.

Per i proventi/ricavi, il legislatore tiene in considerazione un **duplice aspetto**: il *motivo* dell'acquisizione (provento, ricavo, erogazione, contributo, rimanenze) ed il *soggetto* dal quale proviene (ente pubblici, enti privati, associati, fondatori, altri soggetti).

Il prospetto dei costi e proventi figurativi rappresenta l'elemento, seppur facoltativo, maggiormente **innovativo** dei bilanci degli ETS.

Per la collocazione delle liberalità/donazioni, non è stata rispettata la classificazione del CTS che le vorrebbe allocate nell'area 'raccolta fondi', mentre sono stati classificati, ad esempio, tra le AIG le 'erogazioni liberali' voce A4) e i 'proventi del 5 per mille' nella voce A5).

# MOD. B – RENDICONTO GESTIONALE

<b>ONERI/COSTI</b> (componenti negative del reddito)	<b>PROVENTI/RICAVI</b> (componenti positive del reddito)
Attività di interesse generale (art. 5 CTS)	Attività di interesse generale (art. 5 CTS)
Attività diverse (art. 6 CTS)	Attività diverse (art. 6 CTS)
Attività di raccolta fondi (art. 7 CTS)	Attività di raccolta fondi (art. 7 CTS)
Attività finanziarie e patrimoniali	Attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale	Attività di supporto generale
<b>COSTI FIGURATIVI</b>	<b>PROVENTI FIGURATIVI</b>



# MOD. C – RELAZIONE DI MISSIONE

## LA RELAZIONE DI MISSIONE

- è un prospetto informativo **qualitativo** di **dettaglio** che *completa* l'informativa dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale (prospetti *quantitativi* di *sintesi*)
- è un documento che descrive più dettagliatamente **l'attività e gli obiettivi** degli ETS illustrando le *poste di bilancio*, *l'andamento economico e finanziario* e le *modalità di perseguimento* delle finalità statutarie
- cumula le informazioni della *Nota Integrativa* (art. 2427 c.c.) e della *Relazione sulla gestione* (art. 2428 c.c.) previste per le società di capitali

### Informazioni

- generali sull'ENTE e sugli ADERENTI: 1), 2)
- relative allo STATO PATRIMONIALE: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10)
- relative al RENDICONTO GESTIONALE: 11), 12)
- specifiche sull'ENTE e sull'ANDAMENTO GESTIONALE: 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20)

# MOD. D – RENDICONTO PER CASSA

Analisi

**PROSPETTO IN EXCEL**

Associazione Nazionale  
Vigili del Fuoco  
Del Corpo Nazionale

**«I vigili del fuoco non muoiono mai,  
splendono per sempre nei cuori dei popoli le  
cui vite hanno salvato».**

**(Susan Diane Murphree)**

**RICCARDO BEMI**

Associazione Intesa

*[riccardo.bemi@associazioneintesa.it](mailto:riccardo.bemi@associazioneintesa.it)*